



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2022 / 010715
Data prot. : 29/09/2022
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 04

Estratto dal verbale della seduta di Consiglio del 28 settembre 2022

Omissis....

Il Consiglio,

letta la Circolare del Ministero della Giustizia del 20.9.2022, con la quale sono state impartite indicazioni e direttive agli UNEP circa le formalità da compiere riguardo l'avviso previsto nel novellato art. 543 cpc. di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi con indicazione del numero RGE, evidenzia che già l'introduzione dell'adempimento in questione è subito apparsa un ingiustificato aggravio a carico degli avvocati, ai quali viene imposto un ennesimo onere formale da compiere a pena di estinzione della procedura.

Il "chiarimento" reso dal Ministero con la nota del 20.9.2022, da parte sua, lungi dall'essere una semplice direttiva agli addetti UNEP, si rivela essere una vera e propria indebita "interpretazione autentica" della norma, peraltro resa da Soggetto Istituzionale al quale non spetta tale competenza e che non deve svolgere tale ruolo.

Vi è da sottolineare che l'avviso in questione ben può essere compiuto dal Difensore, e quindi dal creditore precedente, senza imporre la necessità di un ulteriore accesso agli Uffici NEP, con consequenziali risparmi in termini di tempo e costi, sia per il creditore (già gravato da molte formalità e notevoli spese da anticipare per conseguire la soddisfazione dei suoi giusti diritti) e sia per l'organizzazione degli Uffici medesimi.

Dal punto di vista sistematico è tutta da dimostrare la natura dell'avviso quale "atto di esecuzione", come opinato dal Ministero, essendo invece molto più plausibile la sua qualificazione come "atto di parte", per il cui espletamento devono considerarsi ammissibili forme di notifica differenti dall'atto da affidare all'Ufficiale Giudiziario (raccomandata o PEC, se del caso ex Lege 53/94). E' inaccettabile, sia in punto di diritto che per questioni di praticità del già complesso e burocratico sistema del recupero forzoso del credito, che una semplice comunicazione (dell'iscrizione a ruolo e del numero della procedura) sia considerata "atto di esecuzione" da compiere necessariamente a pena di estinzione per il tramite dell'UNEP.

Per tutti i motivi sopra esposti e considerato che ancora una volta, anziché praticare la strada della deformalizzazione e della semplificazione procedurale, non solo è stato introdotto un ulteriore onere a carico del creditore munito di titolo esecutivo ma si vorrebbe imporre anche una interpretazione formalistica e ulteriormente dispendiosa, pur sottolineando che la Circolare Ministeriale è un mero atto di parte non applicabile e non vincolante per i Giudici, il Consiglio



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

chiede

che il Ministero della Giustizia voglia revocare la Circolare del 20.9.2022 ovvero voglia chiarire che le disposizioni impartite agli UNEP valgono soltanto nel caso in cui il creditore ed il suo procuratore scelgano di notificare l'avviso ex art. 543 cpc. a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Si chiede, altresì, che il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense si attivino efficacemente per la revoca della Circolare de qua.

Si notifichi al Ministero della Giustizia, al Presidente del Tribunale di Napoli e Presidenti delle Sezioni Esecuzione del Tribunale di Napoli, al Dirigente dell'Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Napoli, al CNF, all'OCF, agli Ordini Territoriali d'Italia ed all'Unione Regionale dei Fori della Campania.

Omissis.....

F.to IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Napolitano

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Tafuri

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 29 settembre 2022

Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Napolitano

